

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1569/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 1570/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
Regolamento (CEE) n. 1571/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	5
Regolamento (CEE) n. 1572/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione . . . . .	7
Regolamento (CEE) n. 1573/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	10
Regolamento (CEE) n. 1574/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio . . . . .	14
Regolamento (CEE) n. 1575/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	15

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

82/399/CEE :

★ <b>Seconda direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1982, concernente le disposizioni relative all'ora legale . . . . .</b>	<b>16</b>
---	-----------

Sommario *(segue)*

82/400/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini . . . . 18**

**Commissione**

82/401/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 5 maggio 1982, relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia . . . . . 20**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 giugno 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,  
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,  
visto il parere del comitato monetario,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;  
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:  
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 giugno 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	109,41
10.01 B II	Frumento duro	146,74 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	63,02 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	80,69
10.04	Avena	58,38
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	94,83 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	68,63 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	97,67 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(2)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	168,59
11.01 B	Farine di segala	103,67
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	241,14
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	179,37

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 giugno 1982**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le  
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 giugno 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,09	4,09	4,09
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,78	0,78	0,78
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,28	7,28	7,28	7,28
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,44	5,44	5,44	5,44
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,34	6,34	6,34	6,34

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/82 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1982

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo

dell'integrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1563/82 <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.<sup>(7)</sup> GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU / 100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,685

[ECU / 100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982	settembre 1982	ottobre 1982	novembre 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	25,375	25,375	25,375	25,682	25,502	25,502

(\*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU =	2,33379	DM
1 ECU =	2,57971	Fl
1 ECU =	44,9704	FB/Flux
1 ECU =	6,61387	FF
1 ECU =	8,23400	Dkr
1 ECU =	0,691011	£ (Irl.)
1 ECU =	0,553333	£ (GB)
1 ECU =	1 326,30	Lit
1 ECU =	64,8597	Dr



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/82 DELLA COMMISSIONE**

del 18 giugno 1982

**che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dal 20 al 23 maggio 1982;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dal 20 al 23 maggio 1982, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/82<sup>(6)</sup>, ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato ricupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dal 20 al 23 maggio 1982, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 20 al 23 maggio 1982, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 20 al 23 maggio 1982.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna  
per il periodo dal 20 al 23 maggio 1982**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	91,662 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

## ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna  
nel periodo dal 20 al 23 maggio 1982**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg)	
		Importi da riscuotere	
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo	
		43,081	
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto	
02.01 A IV a)	1. Carcasse o mezzene	91,662	
	2. Busto o mezzo busto	64,163	
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	100,828	
	4. Coscia intera o mezza coscia	119,161	
	5. altre :		
	aa) Pezzi non disossati	119,161	
	bb) Pezzi disossati	166,825	
	02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
		1. Carcasse o mezzene	68,747
		2. Busto o mezzo busto	48,123
3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella		75,622	
4. Coscia intera o mezza coscia		89,371	
5. altre :			
02.06 C II a)	aa) Pezzi non disossati	89,371	
	bb) Pezzi disossati	125,120	
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	1. non disossate	119,161	
	2. disossate	166,825	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 giugno 1982**  
**che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i**  
**semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 <sup>(4)</sup>;

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2900/81 <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/82 <sup>(10)</sup>;

considerando che il periodo di riferimento da prendere in considerazione per fissare lo scarto monetario che serve di base al calcolo degli importi differenziali s'intende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana successiva; che tuttavia, nel quadro del sistema monetario europeo sono intervenute modifiche dei tassi centrali, con effetto dal 14 giugno 1982;

considerando che risulta quindi opportuno considerare eccezionalmente come periodo di riferimento i giorni lunedì 14 e martedì 15 giugno 1982, al fine di aderire per quanto possibile alla realtà economica; che tali disposizioni inducono a modificare gli elementi che servono per il calcolo degli importi differenziali per il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2900/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

<sup>(9)</sup> GU n. L 287 dell'8. 10. 1981, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU n. L 169 del 16. 6. 1982, pag. 20.

## ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1215 (a) + 0,0938 (b)	— 0,1215 (a) — 0,0938 (b)	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	0,0420 (a) 0,0320 (b)
— raccolti nell'UEBL			—	0,1605 (a) 0,1339 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1771 (a) 0,1511 (b)
— raccolti in Danimarca			—	0,1269 (a) 0,0993 (b)
— raccolti in Irlanda			—	0,1290 (a) 0,1015 (b)
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0178 (a) 0,0132 (b)
— raccolti in Italia			—	—
— raccolti in Grecia			—	0,1873 (a) 0,1192 (b) 0,1215 (a) 0,0938 (b)
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nei Paesi Bassi o esportati da questo paese :	+ 0,0830 (a) + 0,0638 (b)	— 0,0830 (a) — 0,0638 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,0438 (a) 0,0330 (b)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,1236 (a) 0,1053 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1410 (a) 0,1230 (b)
— raccolti in Danimarca			—	0,0886 (a) 0,0695 (b)
— raccolti in Irlanda			—	0,0908 (a) 0,0718 (b)
— raccolti nel Regno Unito			0,0253 (a) 0,0467 (b)	—
— raccolti in Italia			—	0,1516 (a) 0,0802 (b)
— raccolti in Grecia			—	0,0830 (a) 0,0638 (b)
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL o esportati dall'UEBL :	— 0,0464	+ 0,0464	+	—
— raccolti in Germania			0,1911 (a) 0,1546 (b)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1411 (a) 0,1177 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0198
— raccolti in Danimarca			0,0400	—
— raccolti in Irlanda			0,0375	—
— raccolti nel Regno Unito			0,1699	—
— raccolti in Italia			—	0,0320 (a)
— raccolti in Grecia			0,0170 (b) 0,0464	—

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	— 0,0061	+ 0,0061	+	—
— raccolti in Germania			0,1453 (a)	—
			0,1102 (b)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0972 (a)	—
			0,0747 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0385
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			0,0024	—
— raccolti nel Regno Unito			0,1249	—
— raccolti in Italia			—	0,0692 (a)
			—	0,0222 (b)
— raccolti in Grecia			0,0061	—
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,0675	+ 0,0675	+	—
— raccolti in Germania			0,2152 (a)	—
			0,1779 (b)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1641 (a)	—
			0,1403 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			0,0202	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0610	—
— raccolti in Irlanda			0,0584	—
— raccolti nel Regno Unito			0,1935	—
— raccolti in Italia			—	0,0124 (a)
			0,0375 (b)	—
— raccolti in Grecia			0,0675	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	+ 0,1056	— 0,1056	+	—
— raccolti in Germania			0,0181 (a)	—
			—	0,0131 (b)
— raccolti nei Paesi Bassi			—	0,0246 (a)
			—	0,0446 (b)
— raccolti nell'UEBL			—	0,1452
— raccolti in Francia			—	0,1621
— raccolti in Danimarca			—	0,1110
— raccolti in Irlanda			—	0,1132
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,1726 (a)
			—	0,1307 (b)
— raccolti in Grecia			—	0,1056
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,0086	+ 0,0086	+	—
— raccolti in Germania			0,1481 (a)	—
			0,1129 (b)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0998 (a)	—
			0,0773 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0361
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			0,1276	—
— raccolti in Italia			—	0,0669 (a)
			—	0,0198 (b)
— raccolti in Grecia			0,0086	—

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
8. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,0809 (a) — 0,0289 (b)	+ 0,0809 (a) + 0,0289 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,2304 (a) 0,1354 (b)	— —
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1788 (a) 0,0991 (b)	— —
— raccolti nell'UEBL			0,0330 (a) —	— 0,0167 (b)
— raccolti in Francia			0,0126 (a) —	— 0,0361 (b)
— raccolti in Danimarca			0,0743 (a) 0,0227 (b)	— —
— raccolti in Irlanda			0,0716 (a) 0,0202 (b)	— —
— raccolti nel Regno Unito			0,2085 (a) 0,1504 (b)	— —
— raccolti in Italia			—	—
— raccolti in Grecia			0,0809 (a) 0,0289 (b)	— —
9. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese :	nihil	nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1383 (a) 0,1035 (b)	— —
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0905 (a) 0,0682 (b)	— —
— raccolti nell'UEBL			—	0,0443
— raccolti in Francia			—	0,0632
— raccolti in Danimarca			—	0,0061
— raccolti in Irlanda			—	0,0085
— raccolti nel Regno Unito			0,1180	—
— raccolti in Italia			—	0,0749 (a)
— raccolti in Grecia			—	0,0281 (b)

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1982.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1982.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/82 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1982****che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente sul mercato mondiale dei cereali il mantenimento dell'attuale regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1282/82 della Commissione del 26 maggio 1982 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1347/82 <sup>(4)</sup>, ha sospeso

temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio (sottovoce 10.07 B della tariffa doganale comune) è prorogata fino al 25 giugno 1982.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 104.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 giugno 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1524/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 16. 6. 1982, pag. 17.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

		<i>(ECU / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	34,09
	B. Zuccheri greggi	32,50 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
del 10 giugno 1982  
concernente le disposizioni relative all'ora legale

(82/399/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 80/737/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, in merito alle disposizioni relative all'ora legale <sup>(3)</sup>, ha introdotto una data e un'ora di inizio comuni del periodo dell'ora legale nella Comunità per gli anni 1981 e 1982;

considerando che l'articolo 4 di detta direttiva dispone che il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione e appena possibile, misure di armonizzazione più approfondite in materia di ora legale;

considerando che dette misure sono estremamente opportune, in particolare per agevolare i trasporti e le telecomunicazioni tra gli Stati membri e ridurne i costi;

considerando che occorre fissare fin d'ora una data e un'ora comune per l'inizio dell'applicazione del periodo di ora legale nella Comunità per gli anni 1983, 1984 e 1985;

considerando che, in via sperimentale e per questi tre anni, è opportuno mantenere due date diverse per il

termine del periodo di ora legale, per i paesi membri che hanno fuso orario zero e per gli altri Stati membri;

considerando che, per ragioni di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative al periodo di ora legale non si applichino né alla Groenlandia né ai territori d'oltremare degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per « periodo di ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di sessanta minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adotteranno le opportune misure affinché, in ciascuno Stato membro, il periodo di ora legale per il 1983, 1984 e 1985 inizi alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.

*Articolo 3*

Gli Stati membri diversi da quelli che hanno fuso orario zero (detto di Greenwich) prenderanno le misure necessarie affinché il periodo di ora legale cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale:

— nel 1983: il 25 settembre,

— nel 1984: il 30 settembre,

— nel 1985: il 29 settembre.

<sup>(1)</sup> GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 205 del 7. 8. 1980, pag. 17.

*Articolo 4*

Gli Stati membri che hanno fuso orario zero (detto di Greenwich), ossia l'Irlanda e il Regno Unito, prenderanno le misure necessarie affinché il periodo di ora legale cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale :

- nel 1983 : il 23 ottobre,
- nel 1984 : il 28 ottobre,
- nel 1985 : il 27 ottobre.

*Articolo 5*

Anteriormente al 1° gennaio 1985, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, il regime da applicare a decorrere dal 1986.

*Articolo 6*

La presente direttiva non si applica né alla Groenlandia, né ai territori d'oltremare degli Stati membri.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. de CROO

---

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 14 giugno 1982****che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini**

(82/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,considerando che la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE <sup>(5)</sup>, ha limitato tale azione ad un periodo di tre anni;

considerando che, alla luce dei risultati conseguiti e dell'andamento soddisfacente dei programmi presentati dagli Stati membri, conviene varare un'azione complementare di durata biennale e autorizzarne il finanziamento per conseguire gli obiettivi prefissi;

considerando che, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini <sup>(6)</sup>, la durata di realizzazione triennale inizialmente prevista decorre dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione dei piani nazionali di eradicazione e che pertanto i piani iniziali degli Stati membri si concludono, tranne per l'Italia e la Grecia, in date del 1981 diverse da uno Stato membro all'altro; che, per tener conto del tempo necessario per l'adeguamento tecnico e finanziario imposto dalla nuova azione, conviene prorogare sino al 31 dicembre 1981 incluso la durata dei piani iniziali che si concludono durante il 1981;

considerando che gli Stati membri devono elaborare nuovi piani, per introdurre nei piani iniziali le modi-

fiche che, in seguito all'evoluzione delle epizootie in causa, si rendessero eventualmente necessarie per il successo delle azioni intraprese; che la durata d'applicazione dei nuovi piani deve essere calcolata in modo che l'azione complessiva, cioè il piano iniziale e il nuovo piano, abbia una durata globale di cinque anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della direttiva 77/391/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

- « 3. Tuttavia, per gli Stati membri i cui piani triennali si concludono nel corso del 1981, il termine del periodo di tre anni è prorogato sino al 31 dicembre 1981 ».

*Articolo 2*

1. È istituita un'azione della Comunità per completare l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.
2. La durata dell'azione complementare è calcolata in modo che la durata dell'azione complessiva, rappresentata dall'azione istituita con la direttiva 77/391/CEE e dall'azione complementare, ammonti a cinque anni.
3. La Comunità fornisce un contributo finanziario alla realizzazione dell'azione complementare.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri elaborano nuovi piani di eradicazione accelerata conformi agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 77/391/CEE e rispondenti ai criteri stabiliti dalla direttiva 78/52/CEE, per assicurare la continuità dell'azione avviata in base ai piani iniziali, tenendo conto dei risultati conseguiti e degli adeguamenti necessari.

2. I nuovi piani devono essere notificati alla Commissione entro due mesi dalla notifica della presente direttiva per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda e il Regno Unito ed anteriormente al 1° gennaio 1983 per l'Italia e la Grecia.

<sup>(1)</sup> GU n. C 289 dell'11. 11. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 40 del 15. 2. 1982, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

<sup>(5)</sup> GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

*Articolo 4*

1. La Commissione esamina i nuovi piani notificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, per accertare se, in base alla loro conformità con le direttive 77/391/CEE e 78/52/CEE nonché con la presente direttiva e tenuto conto degli obiettivi delle medesime, sussistono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità.

2. Entro due mesi dalla ricezione dei piani, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato ». Il comitato esprime un parere in merito secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per mettere in applicazione i nuovi piani d'eradicazione accelerata di cui all'articolo 3, approvati conformemente al paragrafo 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella sua decisione di approvazione.

*Articolo 5*

1. Per le spese sostenute dagli Stati membri in relazione alle misure da questi adottate per realizzare i piani di cui all'articolo 3, la Comunità fornisce un contributo entro i limiti indicati al paragrafo 3 e all'articolo 2.

2. La Comunità versa agli Stati membri un importo di 72,5 e 36,25 ECU rispettivamente per vacca e per bovino diverso dalle vacche macellate nel quadro delle azioni di cui al capitolo I della direttiva 77/391/CEE.

3. Per tutta la durata dell'azione ai sensi del paragrafo 1, il costo previsionale del contributo a carico del bilancio della Comunità nell'ambito delle spese inerenti al settore agricolo è valutato a 35 milioni di ECU.

4. Le misure adottate dagli Stati membri possono usufruire del contributo finanziario della Comunità, soltanto se le disposizioni che le riguardano hanno formato oggetto di decisione favorevole conformemente all'articolo 4.

*Articolo 6*

1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, si applicano alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario del presente provvedimento.

2. Le domande di pagamento devono riferirsi alle macellazioni effettuate dagli Stati membri nel corso

dell'anno ed essere presentate anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 7*

1. Il controllo veterinario dell'esecuzione dei piani ha luogo conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE.

2. Quando tutti i piani d'eradicazione sono realizzati, la Commissione presenta al Consiglio una relazione generale sui risultati ottenuti, corredata delle proposte eventualmente occorrenti per proseguire l'armonizzazione dei sistemi profilattici nazionali.

*Articolo 8*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro il termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se conformi al parere del comitato. Qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato in merito entro un termine di tre mesi dalla data della comunicazione, la Commissione adotta le misure proposte e le rende immediatamente applicabili, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato, a maggioranza semplice, contro dette misure.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1982

relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/401/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 443/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 59,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 31,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato, a presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni;

I

considerando che il governo italiano, con lettera del 7 marzo 1981, ha notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato il disegno di legge della Regione Sicilia concernente «Provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa» presentato da parlamentari dell'assemblea regionale siciliana;

considerando che successivamente, in data 8 aprile 1981, il governo italiano ha notificato il testo definitivo del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale; che il 29 maggio 1981 il governo italiano ha

comunicato alla Commissione alcune informazioni chieste dai servizi della medesima;

considerando che il progetto in parola era già stato convertito in legge regionale 2 marzo 1981 n. 16/81;

considerando che l'articolo 1 della legge n. 16/81 prevede la concessione di un contributo di lire 1 000/q di uva conferita alle cooperative per la campagna 1980;

considerando che l'articolo 13 della legge n. 16/81 autorizza la messa a disposizione dell'Istituto regionale della vite e del vino di un importo di 3 miliardi di lire per favorire l'ammasso di uve presso le cooperative cantine sociali per la campagna 1981;

considerando che l'articolo 2 della legge n. 16/81 dispone che, per gli obiettivi di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 36/76, la dotazione del Fondo di rotazione dell'IRCAC (Istituto regionale di credito alla cooperazione) venga incrementata di 5 miliardi di lire per l'esercizio 1981; che le provvidenze di cui al predetto articolo 25 consistono, fra l'altro, nella concessione di mutui agevolati a medio termine ai consorzi di secondo e terzo grado costituiti tra cooperative cantine sociali per le operazioni relative alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'elaborazione e all'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., nonché nella concessione di crediti di esercizio;

considerando che l'articolo 7 della legge n. 16/81 prevede, soprattutto in applicazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 14/69, la concessione alle associazioni di produttori, alle cooperative e ai loro consorzi, nonché alle associazioni di produttori che commercializzano prodotti agrumicoli e ortofrutticoli, di sovvenzioni nei limiti del 90 % delle spese impegnate per la campagna 1980/1981, per la conservazione, il trattamento, la commercializzazione e la vendita di agrumi e di ortofrutticoli;

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 59 del regolamento (CEE) n. 337/79 e dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72, tali aiuti rientrano nel campo d'applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato;

considerando che, in occasione di un primo esame della legge n. 16/81, la Commissione ha constatato che il contributo di lire 1 000/q, previsto dall'articolo 1, nonché l'aiuto all'ammasso delle uve, previsto dall'articolo 13, costituiscono infrazioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che essi non potevano di conseguenza trovare giustificazione nelle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ed erano dunque da considerarsi incompatibili;

considerando che la Commissione ha del pari constatato che le misure previste dall'articolo 2 della legge n. 16/81 per il rifinanziamento dell'articolo 25 della legge n. 36/76, consistenti nella concessione di mutui agevolati a medio termine ai consorzi di secondo e terzo grado costituiti tra cooperative cantine sociali per le operazioni relative alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'elaborazione e all'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., costituiscono infrazione delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che gli altri aiuti a favore dei consorzi, salvo quelli relativi ai crediti di esercizio, erano aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto di miglioramento duraturo e non potevano quindi beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;

considerando che la Commissione ha inoltre comunicato al governo italiano che, per quanto riguarda l'articolo 7 della legge n. 16/81, essa riteneva che, nell'ipotesi che tale disposizione sia cumulata con gli aiuti previsti sul piano comunitario, soprattutto in favore delle associazioni di produttori di ortofruttili, essa costituisca infrazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72; che, nell'ipotesi che tale disposizione non contrasti con quelle dell'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofruttili, essa costituisca un aiuto al funzionamento delle cooperative e dei loro consorzi che non presenta alcun elemento di miglioramento strutturale nel settore considerato; che l'aiuto non poteva pertanto beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;

considerando che, sulla base di quanto precede, la Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE avverso le misure sopra citate, salvo crediti di esercizio, ed ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni;

considerando che la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni;

## II

considerando che, nelle risposte alla lettera della Commissione, il governo italiano ha fatto valere:

- che il contributo di lire 1 000/q previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81 era limitato all'anno 1980 e che in futuro la Regione si sarebbe orientata verso azioni strutturali destinate a prevenire eccedenze di produzione,
- che l'aiuto di cui all'articolo 13 era destinato a garantire il funzionamento dell'Istituto regionale di credito alla cooperazione e non era utilizzato per favorire l'ammasso presso le cooperative cantine sociali,
- che le misure di cui all'articolo 2 erano motivate dalla necessità di garantire l'avviamento delle cooperative, intervento che non riguarda direttamente le operazioni di distillazione dei vini, che rimangono soggette alle disposizioni comunitarie,
- che la misura di cui all'articolo 7 è destinata ad assorbire i debiti conseguenti ad investimento effettuati dalle associazioni di produttori di nuova creazione per migliorare le strutture di produzione;

considerando che rappresentanti dei viticoltori e dei produttori di vini francesi hanno presentato le loro osservazioni; che tutti hanno dichiarato di condividere la posizione adottata dalla Commissione;

## III

considerando che il contributo di lire 1 000/q di uva conferita alle cooperative, previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81, nonché l'aiuto all'ammasso di uve presso le cooperative, previsto dall'articolo 13 della stessa legge, e i mutui agevolati a medio termine per la distillazione dei vini, la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, l'elaborazione e l'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., previsti dall'articolo 2 della legge citata, influiscono direttamente sui prezzi dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione grazie alla diminuzione dei costi dei prodotti di base, dei costi di trasformazione e di condizionamento;

considerando che, di conseguenza, tali misure vengono ad aggiungersi al regime di contributi previsto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e costituiscono infrazione delle disposizioni che disciplinano tale organizzazione;

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono infatti vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti oggetto di tale regolamento; che la Commissione considera che il citato articolo 24, paragrafo 1, conferma una delle limitazioni del potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel

funzionamento di un'organizzazione comune dei mercati implicanti un regime di prezzo comune, che rientrano ormai nella competenza esclusiva della Comunità; che tale principio è stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, segnatamente nella sentenza emessa il 23 gennaio 1975 nella causa 51/74 <sup>(1)</sup>; che tale sentenza rileva in linea generale che, quando la Comunità ha adottato una disciplina relativa alla creazione di un'organizzazione comune di mercato in un dato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio; che, al riguardo, essi devono tener conto non soltanto delle disposizioni espresse, ma anche dello scopo e degli obiettivi del regolamento stesso <sup>(2)</sup>;

considerando che il contributo ai soci delle cooperative cantine sociali previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81 ha coperto gran parte delle uve prodotte in Sicilia, cioè circa 10 milioni di quintali su 14 milioni prodotti nel 1980; che tale aiuto rappresenta il 5-8 % circa del valore delle uve conferite alle cooperative e il 4-7 % circa dei costi del vino prodotto da queste ultime;

considerando che tale misura, nonché quella per l'ammasso delle uve prevista dall'articolo 13 della legge n. 16/81 hanno pertanto favorito artificiosamente l'aumento o almeno il mantenimento ai livelli attuali della produzione delle uve destinate alla vinificazione e di conseguenza dei vini prodotti in Sicilia; che, d'altro lato, è concepibile che tali aiuti abbiano indotto i soci delle cooperative a conferire i loro prodotti a prezzi inferiori a quelli che sarebbero invalsi senza questo intervento dei pubblici poteri, fatto che a sua volta ha consentito alle cooperative di offrire i loro vini a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero invalse senza tale intervento;

considerando che, anche in tal caso, la misura rischia di pregiudicare gli scambi intracomunitari e di falsare la concorrenza, poiché favorisce le cooperative cantine sociali siciliane a detrimento dei produttori degli altri Stati membri che intendono esportare verso l'Italia e che non beneficiano di aiuti comparabili;

considerando che i mutui a medio termine previsti dall'articolo 12 della legge n. 16/81 favoriscono a loro volta artificiosamente l'aumento o almeno il mantenimento al livello attuale dei quantitativi di vino da tavola e di v.q.p.r.d, nonché di vini distillati e di sottoprodotti della vinificazione prodotti in Sicilia; che anche nel caso in specie i beneficiari di tali aiuti potranno offrire i loro prodotti a condizioni più favo-

revoli di quelle che sarebbero invalse senza questo intervento della Regione;

considerando che quest'ultima misura, che viene ad aggiungersi a tutte le altre previste dalla legge n. 16/81 e da altre leggi regionali nel settore vitivinicolo, rischia di pregiudicare gli scambi intracomunitari e di falsare la concorrenza, poiché favorisce i vitivinicoltori siciliani rispetto ai vitivinicoltori degli altri Stati membri che intendono esportare verso l'Italia e non beneficiano di aiuti;

considerando che gli stessi argomenti possono essere adottati per gli aiuti previsti dall'articolo 7 a favore delle associazioni di produttori, delle cooperative e dei loro consorzi che commercializzano prodotti ortofruttili;

considerando che la Commissione non ha potuto far proprie le motivazioni addotte dal governo italiano, poiché il fatto che l'aiuto previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81 sia stato concesso unicamente nel 1980 non annulla la sua incompatibilità con le disposizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; pi che, per quanto riguarda l'articolo 13, nulla permette di concludere che l'importo destinato dalla legge suddetta al pagamento di sovvenzioni alle cooperative cantine sociali sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli inizialmente previsti; che, anche per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'articolo 2, nulla dimostra che questi non saranno utilizzati conformemente alla legge per operazioni di distillazione dei vini, di trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione o per garantire il funzionamento di consorzi di secondo e terzo grado; che, infine, per quanto riguarda l'articolo 7, non è stata indicata alcuna disposizione regionale per dimostrare che l'importo previsto da tale articolo ha potuto essere ed è stato utilizzato per agevolare gli investimenti delle cooperative di nuova creazione;

considerando che, sulla base di quanto precede, tali misure adempiono i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato stabilisce l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che adempiono i criteri ivi enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo devono essere interpretate rigorosamente in occasione dell'esame di qualsiasi misura nazionale o regionale; che, in particolare, esse possono essere concesse soltanto qualora la Commissione accerti che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi previsti da tali disposizioni;

considerando che, se si accordassero siffatte deroghe per aiuti non implicanti una tale contropartita, si ammetterebbero pregiudizi agli scambi intracomuni-

<sup>(1)</sup> Causa 151/74 (Raccolta 1975, pag. 79).

<sup>(2)</sup> Causa 10/79 (Raccolta 1979, conclusioni dell'avvocato generale, pag. 3320).



tari e distorsioni della concorrenza ingiustificate rispetto all'interesse comunitario, nonché, correlativamente, vantaggi ingiustificati per taluni Stati membri ;

considerando che nel caso di specie gli aiuti previsti dall'articolo 1, per quanto riguarda il contributo di lire 1 000/q, nonché dagli articoli 13, 2 e 7 della legge n. 16/81 non permettono di constatare l'esistenza di una tale contropartita ;

considerando che il governo italiano non ha infatti potuto fornire, né la Commissione ha potuto scoprire, una giustificazione che permetta di stabilire che gli aiuti in causa soddisfano le condizioni necessarie per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato ;

considerando che non trattasi infatti di misure destinate a favorire lo sviluppo economico di una regione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, poiché esse non sono in alcun caso atte a favorire lo sviluppo della Sicilia o dei prodotti in causa, trattandosi di aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto strutturale ; che la situazione della Sicilia e dei diversi prodotti non risulterà durevolmente modificata dopo la cessazione di tali interventi ;

considerando che le misure non costituiscono un importante progetto di comune interesse europeo, né sono atte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana, per cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato ;

considerando che tali misure costituiscono inoltre aiuti al funzionamento per gli agricoltori interessati ; che la Commissione si è sempre opposta a siffatti aiuti, che non soddisfano le condizioni per poter beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, né sono tali, a causa della loro scarsa efficacia, da facilitare lo sviluppo qual è previsto dalla stessa disposizione ;

considerando che, nella situazione in cui versano attualmente i mercati vitivinicoli e degli ortofrutticoli, un aiuto anche modesto altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando che non vi è pertanto alcun elemento che possa indurre la Commissione a non considerare incompatibili le misure in oggetto e a farle beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato ;

considerando che, sulla base di quanto precede, gli aiuti previsti dall'articolo 1 della legge n. 16/81 per quanto riguarda il contributo di lire 1 000/q di uva conferita, nonché dagli articoli 2, 7 e 13 (salvo i crediti

di esercizio), non soddisfano le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che, anche se fosse stata possibile una deroga a titolo dell'articolo 92, paragrafo 3, il carattere d'infrazione proprio dell'articolo 1 della legge 16/81 per quanto riguarda il contributo di lire 1 000/q, nonché dell'articolo 13 e dell'articolo 2, per quanto riguarda gli aiuti alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v. q. p. r. d., e dell'articolo 7 della suddetta legge nell'ipotesi che tale misura sia cumulata con gli aiuti previsti sul piano comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo, esclude l'applicazione di una tale deroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### *Articolo 1*

Il contributo di lire 1 000 concesso ai soci delle cooperative cantine sociali per ogni quintale di uva conferita alla cooperativa, previsto dall'articolo 1 della legge della Regione Sicilia 24 marzo 1981 n. 16/81, è incompatibile con le disposizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato ; tale contributo non deve di conseguenza più essere concesso e l'articolo 1 della legge n. 16/81 deve pertanto essere modificato in modo da eliminare i contributi in parola.

Gli aiuti concessi ai consorzi di secondo e terzo grado, previsti dall'articolo 2 della legge della Regione Sicilia n. 16/81 e dall'articolo 25 della legge della Regione Sicilia n. 36/76, salvo i crediti di esercizio, nonché gli aiuti per l'ammasso delle uve, previsti dall'articolo 13 della legge n. 16/81, sono parimenti incompatibili con le disposizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato ; tali aiuti non devono di conseguenza più essere concessi (salvo i crediti di esercizio per i consorzi di secondo e terzo grado) e gli articoli 2 e 13 della legge n. 16/81 devono essere pertanto modificati in modo da eliminare gli aiuti in parola.

Gli aiuti concessi alle associazioni di produttori e alle cooperative, previsti dall'articolo 7 della legge della Regione Sicilia n. 16/81, sono incompatibili con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato ; tali aiuti non devono di conseguenza più essere concessi e l'articolo 7 della legge n. 16/81 deve essere modificato in modo da eliminare gli aiuti in parola.

*Articolo 2*

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1982.

La Repubblica italiana adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro un termine di un mese a decorrere dalla sua notifica e ne informa immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

